

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

2° trimestre 2022

I. Sentenze e decisioni riguardanti la Svizzera

[Sentenza M.A.M contro la Svizzera](#) del 26 aprile 2022 (ricorso n. 29836/20)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); rinvio verso il Pakistan di un cittadino pachistano convertito al Cristianesimo in Svizzera.

La causa concerne il possibile rinvio in Pakistan del ricorrente, un cittadino pachistano che si è convertito dall'Islam al Cristianesimo in Svizzera, dove è arrivato nel 2015, la cui domanda d'asilo è stata respinta. La Corte ha giudicato che le autorità svizzere non abbiano valutato a sufficienza il rischio che il ricorrente avrebbe corso a causa della sua conversione al Cristianesimo se fosse tornato in Pakistan, quando hanno confermato il rigetto della sua domanda d'asilo, pur sapendo che non era stato rappresentato da un avvocato durante tutta la procedura nazionale. La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorrente abbia dimostrato che la sua domanda d'asilo, basata sulla sua conversione, avrebbe meritato di essere esaminata in modo più approfondito dalle autorità svizzere, soprattutto prendendo in considerazione ogni possibile evoluzione della situazione generale dei convertiti al Cristianesimo in Pakistan e le circostanze specifiche del caso del ricorrente. Violazione degli articoli 2 e 3 CEDU (unanimità).

[Decisioni Karim contro la Svizzera](#) (ricorso n. 53526/20), [Hofmann contro la Svizzera](#) (ricorso n°42059/20), [Bill contro la Svizzera](#) (ricorso n. 40876/20), [U.B. contro la Svizzera](#) (ricorso n. 17715/20), [Balmer contro la Svizzera](#) (ricorso n. 30384/19) e [Beregszaszy contro la Svizzera](#) (ricorso n. 18875/19) del 19 maggio 2022

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); carcerazione di sicurezza in vista di decisione giudiziaria indipendente successiva prima dell'entrata in vigore degli articoli 364a seg. CPP.

Questi sei casi concernono la detenzione dei ricorrenti per ragioni di sicurezza durante diversi periodi tra il 2018 e il 2020. La detenzione era stata ordinata – prima dell'entrata in vigore degli articoli 364a seg. CPP – applicando per analogia le disposizioni del CPP che disciplinano la carcerazione provvisoria, nell'attesa di decisioni giudiziarie su domande di prolungamento di misure terapeutiche istituzionali disposte diversi anni prima (n. 18875/19, 17715/20, 42059/20) e/o su domande d'internamento dei ricorrenti (n. 30384/19, 17715/20, 40876/20). Per tutti questi casi la Corte si è chiesta se i ricorrenti siano stati privati della libertà in violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione e, in particolare, se la loro detenzione durante i periodi in questione sia stata disposta conformemente a una procedura prevista dalla legge. In due casi (n. 30384/19 e 42059/20), si è anche chiesta se i ricorrenti avessero un diritto effettivo ed esecutivo a una riparazione per la rivendicata detenzione in violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU, come stabilito dall'articolo 5 paragrafo 5 CEDU.

Si tratta di casi simili alla causa *I.L. contro la Svizzera* del 3 dicembre 2019 ([72939/16](#)), in cui la Svizzera è stata condannata per violazione dell'articolo 5 CEDU. In queste controversie le parti hanno raggiunto una composizione amichevole. Cancellazione dal ruolo.

II. Sentenze e decisioni riguardanti altri Stati

Sentenza [De Giorgi contro l'Italia](#) del 16 giugno 2022 (ricorso n. 23735/19)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); passività delle autorità italiane di fronte a gravi allegazioni di violenza domestica.

In questa causa la ricorrente ha lamentato la mancanza di protezione e assistenza da parte delle autorità italiane di fronte alle violenze domestiche da lei subite ad opera del marito, da cui è separata dal 2013, nonostante avesse sporto diverse denunce penali. La Corte ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano proceduto a una valutazione del rischio di maltrattamenti, che avrebbe messo in evidenza il contesto di violenza domestica e la situazione della ricorrente e dei suoi figli, il che avrebbe giustificato misure preventive concrete per proteggerli da un tale rischio. Le autorità hanno dunque omesso di adempiere al loro obbligo di proteggere la ricorrente e i suoi figli dalle violenze domestiche commesse dal marito. Per la Corte, le autorità italiane sono rimaste passive di fronte al rischio grave di maltrattamenti alla ricorrente e ai figli e, con la loro inazione, hanno creato un contesto di impunità, dato che il marito non è ancora stato giudicato per le ferite inflitte alla ricorrente in occasione dell'aggressione del 20 novembre 2015 e che l'inchiesta avviata sulla base delle altre denunce della ricorrente è ancora in corso dal 2016. La Corte ha ritenuto anche che lo Stato abbia fallito nel suo dovere di indagare sui maltrattamenti subiti dalla ricorrente e dai suoi figli e che anche il modo in cui le autorità nazionali hanno condotto il perseguimento penale nel presente caso evidenzia una passività delle autorità giudiziarie e non soddisfa i requisiti dell'articolo 3 CEDU. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [Khasanov e Rakhmanov contro la Russia](#) del 29 aprile 2022 (ricorso n°28492/15 e 49975/15)

Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); estradizione di persone della minoranza etnica uzbeka verso il Kirghizistan.

In questa causa, i ricorrenti affermano che sarebbero esposti a maltrattamenti se fossero estradati in Kirghizistan, perché appartengono alla minoranza etnica uzbeka, secondo loro soggetta a persecuzioni da parte delle autorità dagli scontri etnici del 2010. Tenendo conto dei recenti rapporti pubblicati dagli organi di protezione dei diritti umani dell'ONU nonché da ONG internazionali, regionali e nazionali, la Corte ha concluso che la situazione generale in Kirghizistan non richiede un'interdizione totale delle estradizioni e che attualmente le persone appartenenti alla minoranza etnica uzbeka non costituiscono un gruppo esposto sistematicamente a maltrattamenti in questo Paese. Inoltre nessuno dei ricorrenti ha dimostrato in modo convincente di essere stato esposto a un rischio reale di maltrattamenti nelle circostanze particolari del caso, né che un motivo politico o etnico non manifestato fosse all'origine dell'accusa in Kirghizistan. In compenso, i tribunali russi hanno accuratamente e doverosamente esaminato se davvero esistessero i rischi individuali rivendicati dai ricorrenti. La Corte ha aggiunto che può rivalutare la sua analisi della situazione generale in un determinato Paese a seconda dell'evoluzione delle circostanze e che nulla impedisce a una camera, in una sentenza relativa a un caso individuale, di procedere a tale riesame. Non violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [Alici e altri contro la Turchia](#) del 24 maggio 2022 (ricorso n. 70098/12)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); libertà di riunione ed associazione (art. 11 CEDU); ai richiedenti è stato impedito, sotto il pretesto di controllare le loro identità, di partecipare a una manifestazione.

La causa concerne l'arresto dei ricorrenti, mentre si trovavano in un autobus per andare da Adana ad Ankara per partecipare a una manifestazione e la loro condanna a una multa amministrativa per aver rifiutato di rendere nota la loro identità alla polizia, che aveva fermato il mezzo. La Corte ha ritenuto che il motivo principale dell'arresto e della detenzione dei ricorrenti fosse impedire loro di arrivare ad Ankara e quindi di partecipare alle manifestazioni, che erano state definite illegali. Infatti, i ricorrenti sono stati rilasciati solo alle ore 14:50 del 28 marzo 2012, mentre la loro identità era stata chiarita già alle ore 4:50. Nulla giustificava la loro detenzione a partire dal momento in cui era stata determinata la loro identità. In ogni caso, la detenzione non era più giustificata per assicurare l'osservanza dell'obbligo di rivelare la propria identità e non rientrava più nell'articolo 5 paragrafo 1b CEDU. La Corte ha anche precisato che le informazioni contenute nei fascicoli non dimostravano l'adempimento di tutte le condizioni per l'arresto e la detenzione dei ricorrenti per forzarli a ottemperare a un obbligo concreto e determinato, che già incombeva loro e che si erano rifiutati di eseguire fino a quel momento. La Corte ha rammentato, richiamandosi all'articolo 11 CEDU, che è dovere delle autorità adottare le misure necessarie per garantire il corretto svolgimento di qualsiasi manifestazione legale e la sicurezza di tutti i cittadini. Nel caso di specie sembra che l'unica misura che sia stata effettivamente presa nei confronti dei manifestanti, tra cui i ricorrenti, sia stata semplicemente impedire loro di arrivare ad Ankara, cosa che, secondo la Corte, costituisce una misura sproporzionata, che non era necessaria a difendere l'ordine pubblico o a proteggere i diritti di terzi (fini legittimi perseguiti dalle autorità). Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 e 11 CEDU (unanimità).

Sentenza Xavier Lucas contro la Francia del 9 giugno 2022 (ricorso n. 15567/20)

Accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); obbligo di adire la corte d'appello per via elettronica.

La causa concerne l'obbligo di adire la corte d'appello per via elettronica, mediante la piattaforma e-barreau. Mentre la corte d'appello aveva ammesso la ricevibilità del ricorso per annullare una sentenza arbitrale presentata su carta dal ricorrente, adducendo che il modulo informatico messo a disposizione online non permetteva di registrare la natura di questo ricorso e la qualità delle parti, la Corte di cassazione ha giudicato, al contrario, che avrebbe dovuto essere presentato per via elettronica. Come il ricorrente, che fa valere che gli era materialmente impossibile registrare il ricorso sulla piattaforma e-barreau, la Corte ha constatato che la presentazione per via elettronica del ricorso di annullamento su e-barreau presupponeva che l'avvocato del ricorrente completasse il modulo utilizzando nozioni giuridiche improprie. Inoltre, constata che il Governo non ha dimostrato che le informazioni precisate, relative alle modalità di presentazione del ricorso, si trovassero a disposizione degli utenti. Nel presente caso la Corte ha ritenuto che, facendo prevalere il principio dell'obbligo di comunicare per via elettronica per adire la corte d'appello, senza tenere conto degli ostacoli pratici che il ricorrente aveva dovuto affrontare per rispettarlo, la Corte di cassazione abbia dato prova di un formalismo che la garanzia della sicurezza giuridica e la buona amministrazione della giustizia non imponevano e che deve, quindi, essere considerato eccessivo. Ha concluso che il ricorrente si è visto imporre un carico sproporzionato, contrario al giusto equilibrio tra la preoccupazione legittima di assicurare il rispetto delle condizioni formali per adire alle giurisdizioni e il diritto di accedere a un giudice. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza A.L. contro la Francia del 7 aprile 2022 (ricorso n. 13344/20)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto delle giurisdizioni nazionali di stabilire giuridicamente la paternità del ricorrente nei confronti del figlio biologico – nato da una gravidanza surrogata praticata in Francia – dopo che il bambino è stato affidato dalla madre a una coppia di terzi.

La causa riguarda la compatibilità del rifiuto delle giurisdizioni nazionali di stabilire giuridicamente la paternità del ricorrente rispetto al figlio biologico – nato da una gravidanza surrogata praticata in Francia –, dopo che il minore era stato affidato dalla madre a una coppia di terzi, con il diritto al rispetto alla sua vita privata. La Corte ha rilevato che la corte d'appello ha, sotto controllo della Corte di cassazione, debitamente posto al centro delle sue considerazioni l'interesse superiore del minore, che si è premurata di caratterizzare concretamente, tenendo contemporaneamente conto della realtà biologica della paternità fatta valere dal ricorrente. Nel soppesare, da un lato, il diritto al rispetto della vita privata del ricorrente e, dall'altro, il diritto alla vita privata e familiare di suo figlio, che implica il rispetto del principio secondo cui prevale l'interesse del minore, la Corte ha ritenuto che i motivi del giudice nazionale per giustificare l'ingerenza nel contesto della controversia, erano pertinenti e sufficienti ai fini dell'articolo 8 paragrafo 2 CEDU. Invece, la Corte ha constatato che la procedura è durata circa sei anni e un mese in totale, cosa incompatibile con il diritto di diligenza eccezionale che si imponeva. Il minore aveva circa quattro mesi il giorno in cui è iniziata la causa e sei anni e mezzo quando la procedura nazionale si è conclusa. Quando è in gioco il rapporto tra una persona e suo figlio, il dilungarsi della procedura può richiedere che la questione di diritto sia risolta a favore di una situazione di fatto. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità) in virtù del fatto che lo Stato convenuto non ha sopperito al dovere di diligenza eccezionale che gli incombeva.

Sentenza Lings contro la Danimarca del 12 aprile 2022 (ricorso n. 15136/20)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); condanna per due suicidi assistiti e un tentativo di suicidio assistito.

Il ricorrente, medico di professione, è il fondatore di un'organizzazione militante a favore del suicidio assistito, Medici a favore dell'eutanasia. La causa concerne la sua condanna per due suicidi assistiti e un tentativo di suicidio assistito. Il ricorrente affermava di essersi limitato a diffondere informazioni sul suicidio. La Corte ha giudicato che le autorità hanno agito nei limiti dell'ampio margine di apprezzamento a loro disposizione, quando hanno condannato il ricorrente. La pertinente legislazione definisce il suicidio assistito un reato, atto di cui il richiedente è stato ritenuto colpevole, e non il fatto di diffondere informazioni sul suicidio. I fini perseguiti dalle autorità – protezione della salute, della morale e dei diritti di terzi – erano legittimi. Non violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza Nit. S.R.L contro la Repubblica di Moldavia (Camera grande) de 5 aprile 2022 (ricorso n. 28470/12)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); revoca della licenza a un canale televisivo moldavo.

La causa si basa sull'allegazione della società ricorrente, secondo cui il proprio canale televisivo è stato chiuso perché troppo critico nei confronti del governo. Più in particolare, la ricorrente desiderava sapere se il diritto nazionale poteva imporre un obbligo di neutralità e di imparzialità ai giornali d'informazione dei canali televisivi che diffondono le loro trasmissioni su reti pubbliche nazionali. La Corte ha rammentato che la politica del pluralismo nazionale, scelta dalle autorità moldave e contenuta nel codice per le trasmissioni

audiovisive del 2006, era stata valutata positivamente da esperti del Consiglio d'Europa. Questa politica può certamente essere percepita come relativamente restrittiva; tuttavia, la causa si riferisce a un'epoca anteriore al passaggio della Moldova alla televisione digitale terrestre, in cui il numero di frequenze nazionali era molto limitato e le autorità hanno dovuto mettere a punto una legislazione sulla radiodiffusione che fosse idonea a garantire la trasmissione di notizie e informazioni esatte e neutrali, che riflettessero tutta la gamma delle opzioni politiche. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto che la decisione di limitare la libertà d'espressione della società ricorrente era giustificata da motivi pertinenti e sufficienti, e che le autorità nazionali hanno trovato un equilibrio tra la necessità di proteggere il pluralismo e i diritti di terzi e la necessità di difendere il diritto della società ricorrente alla libertà d'espressione. Inoltre, anche se la revoca della licenza ha condotto alla chiusura della rete relativa alla televisione analogica, decorso un anno la società ricorrente avrebbe potuto chiedere l'attribuzione di una nuova licenza di radiodiffusione. La Corte ha dunque reputato che lo Stato convenuto abbia trovato un giusto equilibrio tra l'interesse generale della collettività e il diritto della società ricorrente al rispetto dei suoi beni. Nella sua sentenza, la Corte ha sviluppato la sua giurisprudenza in materia di pluralismo nei media e ha chiarito l'articolazione tra le dimensioni nazionali e internazionali del pluralismo mediatico, l'estensione del margine di apprezzamento accordato agli Stati e il livello di controllo applicabile alle restrizioni in materia. Inoltre ha illustrato i fattori che permettono di valutare un quadro normativo e la sua applicazione. Non violazione dell'articolo 10 CEDU (14 voti contro 3). Non violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU (15 voti contro 2).

Sentenza Arnar Helgi Lárusson contro l'Islanda del 31 maggio 2022 (ricorso n. 23077/19)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinazione con il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); accesso a edifici municipali che ospitano istituzioni culturali e sociali da parte del ricorrente costretto in sedia a rotelle.

La causa riguarda l'accesso del ricorrente, costretto in sedia a rotelle, a edifici municipali che ospitano istituzioni culturali e sociali a Reykjanesbær. La Corte ha constatato in particolare che il Comune di Reykjanesbær ha adottato misure per migliorare progressivamente l'accesso ai suoi edifici, nei limiti del suo budget. Ha giudicato che imporre al Comune di prendere provvedimenti supplementari immediatamente costituirebbe un «carico sproporzionato o inidoneo». Nel complesso si è detta convinta che il ricorrente non sia stato vittima di discriminazione nel caso di specie. Non violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (sei voti contro uno).

Sentenza T.C. contro l'Italia del 19 maggio 2022 (ricorso n. 54032/18)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinazione con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), interpretato alla luce della libertà di religione (art. 9 CEDU); controversia tra il ricorrente e la madre della figlia nata da una loro precedente relazione in merito all'educazione religiosa della figlia.

La causa concerneva una controversia tra il ricorrente e la madre della figlia nata da una loro precedente relazione in merito all'educazione religiosa della figlia. Il ricorrente era diventato testimone di Geova dopo la loro separazione. In seguito a un'azione intentata dalla madre dinanzi ai giudici, al ricorrente era stato imposto di astenersi dal far aderire attivamente la figlia alla sua religione. La Corte ha concluso che nelle decisioni all'origine dell'ingiunzione non vi erano, tra il ricorrente e la madre, disparità di trattamento basate sulla religione. Queste decisioni miravano unicamente a risolvere il loro conflitto, ponendo l'accento in primo luogo sull'interesse della figlia a crescere in un contesto aperto e pacifico, e conciliando contemporaneamente, per quanto possibile, i diritti e le convinzioni dei genitori. Non

violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8, interpretato alla luce dell'articolo 9 CEDU (cinque voti contro due).

Sentenza Assemblea cristiana dei Testimoni di Geova di Anderlecht e altri contro il Belgio del 5 aprile 2022 (ricorso n. 20165/20)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinazione con il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU) e con la protezione della proprietà (art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU); congregazioni dei Testimoni di Geova private del beneficio dell'esonero dalla detrazione immobiliare

La causa riguarda congregazioni dei Testimoni di Geova che si lamentavano di essere state private del beneficio dell'esonero dalla detrazione immobiliare (un'imposta fondiaria sugli immobili) in relazione agli immobili adibiti all'esercizio pubblico del loro culto nella Regione di Bruxelles Capitale. L'ordinanza del 23 novembre 2017, adottata dal legislatore della Regione di Bruxelles Capitale, prevede che, a partire dall'esercizio fiscale 2018, l'esonero sia riservato alle sole «religioni riconosciute», di cui i ricorrenti non fanno parte. La Corte ha giudicato che, dal momento che l'esonero fiscale oggetto della vertenza è subordinato a un riconoscimento preventivo, il cui il regime non offre garanzie sufficienti contro trattamenti discriminatori, la disparità di trattamento di cui sono oggetto i richiedenti non ha una giustificazione oggettiva e ragionevole. Ha rilevato, tra l'altro, che il rilascio del riconoscimento è subordinato alla sola iniziativa del ministro della giustizia e dipende quindi dalla pura discrezione del legislatore. Un simile regime implica intrinsecamente un rischio di arbitrio e non ci si può ragionevolmente aspettare che le comunità religiose, per beneficiare dell'esonero fiscale in questione, si sottopongano a un processo che non si basa su garanzie minime di equità, né garantisce una valutazione oggettiva della loro domanda. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 9 CEDU e con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU (unanimità).

Decisione De Kok contro i Paesi Bassi del 19 maggio 2022 (ricorso n. 1443/19)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); protezione della proprietà (art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU); libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); obbligo di sottoscrivere un'assicurazione malattia di base nei Paesi Bassi.

Il ricorrente si lamentava dell'imposizione di sottoscrivere un'assicurazione malattia di base nei Paesi Bassi e delle conseguenze del mancato rispetto di questo obbligo da parte sua. La Corte non si è pronunciata sull'applicabilità dell'articolo 8 CEDU. Anche supponendo che ci sia stata un'ingerenza per quanto riguarda il tema di questa disposizione, ha concluso che lo Stato dispone di motivi legittimi per obbligare i cittadini a sottoscrivere un'assicurazione malattia in virtù dell'articolo 8 CEDU e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Ha inoltre respinto le rimostranze fondate sugli articoli 9 e 16 CEDU. Irricevibilità (unanimità).

Decisione L.F. contro il Regno Unito del 16 giugno 2022 (ricorso n. 19839/21)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) in combinato disposto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); fatto di riservare alloggi sociali londinesi alla comunità ebraica ortodossa.

La ricorrente è madre nubile di quattro bambini, di cui due sono affetti da un disturbo dello spettro autistico. In questa vertenza aveva tentato di ottenere un alloggio sociale ad affitto

ridotto presso l'Agudas Israel Housing Association, un'organizzazione caritativa ebraica ortodossa che, conformemente a un accordo, metteva una parte dei suoi alloggi a disposizione di persone che cercano un alloggio nel circondario londinese di Hackney. Invocando l'articolo 14 in combinazione con l'articolo 8 CEDU, la ricorrente lamenta di aver subito una discriminazione in relazione all'attribuzione di un alloggio, dovuta alla sua non appartenenza alla comunità ebraica ortodossa. La Corte ha giudicato che l'accordo tra il circondario di Hackney e Agudas Israel era oggettivamente e ragionevolmente giustificato, tenuto conto in particolare delle difficoltà incontrate dalla comunità ebraica ortodossa nell'accedere a un alloggio, e ha concluso che la richiesta era manifestamente infondata. La decisione di escludere persone che non fanno parte della comunità ebraica ortodossa dagli alloggi sociali di proprietà di un'associazione caritativa che opera a favore dei membri di tale comunità rientra nell'ampio margine di apprezzamento dello Stato. Irricevibilità (unanimità).